



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 2 aprile 2013

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali
**FIESA, ANVA, FIEPeT,
ASSOTURISMO, UNERBE,
AISAD**

Loro sedi

Prot.n. 4408.11/2013 GDA

Oggetto: Art. 62 DL n. 1/2012. Cessione dei prodotti agricoli ed alimentari. Termini di pagamento. Nota dell'Ufficio Legislativo MISE. Abrogazione tacita della norma. Provvedimento AGCM sul procedimento sanzionatorio.

L'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 26 marzo 2013, in risposta ad un quesito posto in materia di applicazione dell'art. 62 del DL n. 1/2012, inerente i termini di pagamento nelle relazioni commerciali relative alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 192/2012, che ha fedelmente trasposto la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento facente riferimento alle transazioni commerciali in generale, il medesimo art. 62 deve ritenersi abrogato tacitamente ed oggi deve ritenersi non più in vigore.

Lo scrivente Ufficio, con circolare n. 4381.11/2012 GDA, del 29 novembre 2012, aveva evidenziato, in proposito, che le disposizioni contenute nell'art. 62 della legge n. 27/2012, che, al contrario di quanto previsto nella più generale normativa posta dal D. Lgs. n. 192/2012, non lascia spazio all'autonomia negoziale, potrebbero, in mancanza di una specifica previsione in merito da parte dell'UE, essere considerate in contrasto o quanto meno eccessivamente restrittive rispetto alla legislazione comunitaria.

L'Ufficio legislativo del MISE, con la nota sopra evidenziata, lo ha ora dunque confermato.

In sostanza, il D. Lgs. n. 192/2012 ha introdotto, attraverso una modifica del precedente D. Lgs. n. 231/2002, una più organica disciplina di contrasto ai ritardi dei pagamenti che riguarda, in generale, tutti i contratti a far data dal 1° gennaio 2013 ed è più stringente rispetto alla precedente disciplina di cui al citato D. Lgs. n. 231, nonché non più compatibile con le previsioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 1/2012.

La normativa da ultimo intervenuta, in linea con quanto previsto dalle norme europee, ha dettato una disciplina generale in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali, operando tra l'altro, diversamente dal passato, una chiara distinzione per i contratti tra imprese e per quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Il termine di pagamento dal quale decorrono gli interessi moratori è stato fissato di regola in 30 giorni sia tra imprese, sia tra imprese e pubblica amministrazione, ma, mentre il termine di pagamento tra privati e pubblica amministrazione non può essere comunque superiore a 60 giorni, il

termine di pagamento tra imprese, con riferimento alle transazioni commerciali in generale, può essere facoltativamente derogato dalle parti, che possono portarlo a 60 giorni o anche ad una scadenza superiore, se ciò è pattuito espressamente e non è gravemente iniquo per il consumatore.

Al contrario, l'art. 62 del DL n. 1/2012, di esclusiva matrice nazionale, ha previsto che, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato inderogabilmente per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.

Nella riscrittura del D. Lgs. n. 231/2002, operata con il D. Lgs. n. 192/2012, non è stata riproposta la definizione di “prodotti alimentari deteriorabili”, né è stata fatta esplicitamente salva la disciplina diversa prevista dall'art. 62 per tale tipo di prodotti.

Pertanto, **ad avviso dell'Ufficio legislativo del MISE**, facendo ricorso al criterio generale previsto nelle disposizioni preliminari al codice civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa ad un'intera materia, che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti, si sovrappone anche alle precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale, che viene così integralmente sostituita dalla nuova normativa generale, **non sembra che possa trovare spazio una disciplina derogatoria per talune tipologie di transazioni commerciali, dovendosi applicare la disciplina europea di cui alla Direttiva n. 2011/7/UE anche per le transazioni commerciali per i prodotti agricoli e agroalimentari, che deve necessariamente prevalere sulle difformi e incompatibili previsioni nazionali.**

E ciò anche in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili. La disciplina di cui all'art. 62, in questo caso, dovrebbe essere in ogni caso disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.

In definitiva, con riferimento alle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari può ritenersi, per effetto dell'interpretazione delle norme come riportata dall'Ufficio legislativo del MISE, che i termini di pagamento possano essere stabiliti secondo quanto previsto indifferentemente per tutte le transazioni commerciali dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, e cioè:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di 30 giorni come sopra previsto. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Va detto che quanto affermato dall'Ufficio Legislativo del MISE è un mero parere tecnico, che non può avere l'effetto di abrogare una legge dello Stato, ma detto parere, a nostro avviso, ha una pesante base di fondatezza. La certezza di quanto in esso affermato potrebbe aversi comunque solo con l'espressa abrogazione della norma o nell'ambito di procedimenti giudiziari che comportino la disapplicazione della disciplina di cui all'art. 62 in riferimento a legislazione successiva o per contrasto con la normativa comunitaria.

Secondo il parere dell'Ufficio legislativo del MISE, oltre alla tacita abrogazione dell'art. 62, comma 3, laddove prevede che per i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato (inderogabilmente) per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, i principi di cui sopra hanno prodotto anche l'abrogazione dei successivi commi 7, 8 e 9, inerenti le sanzioni, in quanto concernono pene ormai prive della relativa fattispecie.

Con riferimento all'applicazione delle sanzioni, occorre evidenziare che, al di là della mera interpretazione della legge, come riportata dalla nota dell'Ufficio legislativo del MISE, **il Dm n. 199/2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62, prevedeva che la disciplina di cui all'art. 62 è applicabile con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.**

Il Regolamento prevedeva pure che spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio Regolamento, disciplinare la procedura istruttoria inerente l'irrogazione delle sanzioni, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni.

Orbene, con Delibera del 6 febbraio 2013, con la quale è stato adottato quest'ultimo Regolamento, l'AGCM ha stabilito che lo stesso si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con (esclusivo) riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.

Ciò conferma tra l'altro quanto affermato nella nota del Segretario Generale prot. n. 1500, del 22 ottobre 2012, in cui si affermava, prudentemente, che, con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di attuazione, *“l'ambito di applicazione dell'art. 62 viene circoscritto alle casistiche di rapporti commerciali con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Da ciò se ne può e se ne deve dedurre che la norma, la perentorietà dei termini di pagamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative, risulta riferibile e applicabile alle sole relazioni economiche nelle quali sia chiaramente rilevabile lo squilibrio di potere commerciale. Ne conseguirebbe che nei rapporti e nelle relazioni non riconducibili alle fattispecie sopra elencate non vi sarebbe obbligo di applicazione dell'art. 62”.*

Detta interpretazione è stata dunque confermata dall'AGCM.

Quanto, infine, alle previsioni di cui al primo comma dell'art. 62, secondo cui i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, queste rimangono tuttora valide. L'attuazione è dettata sempre dal Regolamento di cui al Dm n. 199/2012.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

